

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

tra

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa, Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, con sede in Bologna, Via Mazzini n. 152, C.F. 02888381205, Società partecipante al Gruppo IVA del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA con P.IVA 15240741007, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gian Luca Galletti, domiciliato per la carica presso la sede legale di Bologna, Via Mazzini n. 152, di seguito denominata "EMIL BANCA" o "CONCESSIONARIO"

e

COMUNE DI GUASTALLA, con sede in Guastalla (RE) - P.zza Mazzini n. 1, in persona Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, [come da atto n. 6 del 31/03/2025.](#)

denominato "COMUNE" o "CONCEDENTE"

PREMESSO CHE

A)- in data 22.09.2022 è stata sottoscritta tra le Parti una Convenzione di Concessione di durata 8 anni, avente come oggetto un'unità immobiliare ad uso commerciale, posta all'interno di Palazzo Gonzaga, ubicato in Comune di Guastalla (RE) – Via Gonzaga n. 16/A - censita al Catasto Fabbricati del Comune di Guastalla al Foglio 15 – Mapp. 178 – Sub. 41 - Cat. D/5 per il canone annuo di € 19.200,00 (*diciannovemiladuecento/00*) oltre ad IVA_ (di seguito anche Convenzione di Concessione);

B)- le ulteriori condizioni del rapporto come sopra costituitosi sono più dettagliatamente specificate nella Convenzione di Concessione, e vengono dalle anzidette Parti richiamate integralmente senz'uopo di allegazione del documento, che le Parti stesse reciprocamente si riconoscono ben noto;

C)- che il Concessionario è una Banca, e come tale suscettibile di essere assoggettata a procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e ss.mm., recante attuazione nell'ordinamento giuridico italiano della Direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD - Bank Recovery and

Resolution Directive;

D)- il D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha dettato specifiche disposizioni conferendo alla Banca d'Italia determinati poteri, meglio descritti agli artt. 60 ss. del d.lgs. stesso, volti a garantire la continuità dell'attività di impresa o dei contratti di una Banca sottoposta a risoluzione o, in caso di cessione, a permetterne l'esercizio da parte di un cessionario, con misure che comprendono, ove necessario e a determinate condizioni, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante;

E)- che per l'effetto è necessario, per il Concessionario, procedere ad un adeguamento dei contratti in essere aventi ad oggetto la fornitura di servizi critici, tra i quali la Convenzione di Concessione, con una clausola che attesti la presa d'atto e l'accettazione, da parte del Concedente, della sussistenza in capo alla Banca d'Italia dei poteri di cui alla premessa (D) che precede;

In ragione di quanto sopra esposto e ritenuto a far parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti al fine di recepire le intervenute modifiche con il presente accordo (*di seguito anche l'Addendum*) intendono emendare e modificare la Convenzione di Concessione di cui alla Premessa A e, per l'effetto

CONVENGONO

che la Convenzione di Concessione sia integrata come segue:

1)- Clausola di Resolution Proof

Dopo la clausola di cui all'art. 22 della Convenzione di Concessione è inserita la seguente clausola:

“Art. 23 - Effetti dell'assoggettamento del Concessionario a procedure di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 (di attuazione della Direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive)”

Il Concedente prende atto che l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n.180, o il verificarsi di un evento direttamente connesso

all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dal Concessionario, un evento determinante l'escussione delle garanzie ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dalla Convenzione di Concessione, compresi quelli di pagamento, di consegna nonché di prestazione della garanzia, ove previsti, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 68 co. 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n.180, resta inteso che ai sensi del medesimo articolo Banca d'Italia potrà sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti al Concedente, a condizione che continuino ad essere rispettate le condizioni di cui sopra, disciplinate nell'art. 65 del medesimo decreto, nonché al ricorrere delle disposizioni previste nel comma 2 dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 180/2015.

Qualora in qualunque modo le previsioni del presente articolo, ovvero i loro eventuali effetti, ovvero gli eventuali provvedimenti che la Banca d'Italia emanasse in forza di quanto ivi previsto dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nella Convenzione di Concessione, debbono ritenersi prevalenti le prime.”

2)- Rispetto normativa Anticorruzione, Modello 231/01 e Codice Etico – Clausola risolutiva espressa

Dopo la clausola di cui all'art. 23 della Convenzione di Concessione è inserita la seguente clausola:

“Art. 24 - Rispetto della normativa Anticorruzione, del Modello 231/01 e del Codice Etico – Clausola risolutiva espressa

*Il Concedente dichiara e garantisce di operare nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012 e, in tal senso, di aver nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, di aver adottato un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, annualmente aggiornato, ed un Codice Etico/di Comportamento, disponibili sul sito istituzionale _____ sezione “**Amministrazione** Trasparente” e si impegna a rispettare (ed a far sì che i propri esponenti e/o dipendenti e/o eventuali collaboratori,*

consulenti e/o subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione di Concessione rispettino) i contenuti e i principi della citata normativa e dei predetti documenti e a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinarne una possibile violazione.

Emil Banca Credito Cooperativo – Soc. Coop. dichiara di aver adottato un Codice Etico di Gruppo, un Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 disponibili sul sito internet di Emil Banca Credito Cooperativo – Soc. Coop. medesima, nella versione tempo per tempo vigente, e si impegna a rispettare (ed a far sì che i propri esponenti e/o dipendenti e/o eventuali collaboratori, consulenti e/o subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione di Concessione rispettino) i contenuti e i principi della citata normativa e dei già menzionati documenti, e a non realizzare atti o comportamenti tali da determinarne una possibile violazione.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di sospendere o risolvere la Convenzione di Concessione nelle forme di legge, fermo restando il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione e ferma l'obbligazione per la Parte inadempiente di mallevare l'altra Parte per eventuali azioni di terzi conseguenti o derivanti dall'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.”

3)- Conflitto di disposizioni - conferma

Qualora in qualunque modo le clausole contenute nel presente Addendum, ovvero i loro eventuali effetti, ovvero gli eventuali provvedimenti che la Banca d'Italia emanasse in forza di quanto previsto al precedente punto n. 1 dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nella Convenzione di Concessione, debbono ritenersi prevalenti le prime.

Le Parti riconoscono e convengono che, salvo quanto specificamente ed espressamente modificato, emendato o aggiunto dal presente Addendum, la Convenzione di Concessione (a)

non deve essere considerata o interpretata come novata, sostituita, superata o altrimenti modificata e (b) deve rimanere pienamente valida ed efficace.

4)- Foro competente

Per ogni eventuale controversia nascente dal presente Addendum è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, come già stabilito nella Convenzione di Concessione.

5)- Spese

Le spese e le attività inerenti al presente Addendum sono poste a carico di Emil Banca.

L.C.S. in Guastalla (RE), lì 30.09.2026

Il Concedente

COMUNE DI GUASTALLA

Il Funzionario

Il Concessionario

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.c.

Il Presidente

A mente dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, il CONCEDENTE specificamente approva i patti di cui agli articoli 1 (Effetti dell'assoggettamento del Concessionario a procedure di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 (attuazione della Direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), 2 (Rispetto normativa Anticorruzione, Modello 231/01 e Codice Etico Etico – Clausola risolutiva espressa), 3 (Conflitto di disposizioni – conferma) del presente Addendum.

Il Concedente

COMUNE DI GUASTALLA

Il Funzionario